

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, CASTELLANI Pierluigi,
BEDIN, VERALDI, FUSILLO, MONTELEONE, LOIERO, ZILIO,
RESCAGLIO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996

—————

Agevolazioni fiscali per la prima casa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Quando nei primi mesi del 1989 iniziò il cammino del federalismo fiscale con la nascita dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), si pensò subito a un suo rapido assorbimento attraverso la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune.

Questa auspicata evoluzione legislativa - che in un lasso di tempo relativamente breve avrebbe dovuto garantire la realizzazione di una autonomia impositiva meno aleatoria e improvvisata, con la soppressione dell'ICIAP - non si è ancora concretizzata in un provvedimento normativo.

È venuta fuori invece una imposta altamente sperequativa come l'imposta comunale sugli immobili (ICI), oltretutto a carico di una sola categoria di cittadini, i proprietari di immobili, una imposta contestatissima e fortemente sospettata di illegittimità costituzionale.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di portare a compimento il processo legislativo avviato nel 1989 attraverso la creazione di un sistema che riequilibri il settore delle imposte locali ridistribuendo gli oneri fiscali con maggiore equità in pun-

to di capacità contributiva e di effettiva utilizzazione dei servizi comunali.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'abbattimento dell'ICI per la prima casa, limitatamente all'importo di lire 1.200.000, allo scopo di agevolare soprattutto i proprietari meno abbienti. Il minor gettito derivante dall'abbattimento dell'ICI sulla prima casa sarà compensato dall'istituzione dell'imposta sui servizi generali resi dai comuni, da porre a carico degli utilizzatori dei servizi stessi.

La nuova imposta sostitutiva, determinata sulla base della superficie dell'immobile, sarà differenziata secondo l'ampiezza e il gruppo di appartenenza dell'immobile stesso e la zona di ubicazione individuata in base ai servizi erogati.

L'importo dell'imposta dipenderà anche dalla fascia di reddito del soggetto passivo.

Con questo disegno di legge si viene a creare un giusto equilibrio fra la capacità contributiva e il patrimonio dei singoli soggetti, senza diminuire il necessario gettito ai comuni e tutelando le fasce più deboli dei cittadini, siano essi proprietari o inquilini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cifra «180.000» è sostituita dalla seguente: «1.200.000».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione, di una imposta sui servizi locali (ISL) resi dai comuni, con contemporanea soppressione dalla stessa data dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP).

2. Soggetto passivo di imposta è chi occupa, conduce o detiene, anche mantenendoli a propria disposizione o non utilizzandoli, locali, pertinenze, aree attrezzate coperte o scoperte, destinati a qualsiasi uso o attività, siti sul territorio comunale.

3. L'imposta è determinata sulla base della superficie, computando in ragione del 10 per cento quella dell'area scoperta, e del gruppo di appartenenza dell'immobile. A tal fine saranno formati gruppi comprendenti le abitazioni e i vari insediamenti produttivi. I comuni hanno la facoltà di determinare le misure applicabili sul proprio territorio, entro il massimo stabilito, diversificandole secondo l'ampiezza della superficie e le fasce di reddito dei soggetti e delle attività produttive, in relazione a zone di ubicazione individuate in base alla dotazione dei servizi.

4. Le misure massime dell'imposta per ogni metro quadrato non potranno essere superiori a lire 4.000 per gli insediamenti agricoli e artigianali, lire 5.000 per le abitazioni, lire 10.000 per gli insediamenti industriali, lire 30.000 per il commercio al mi-

nuto e i pubblici esercizi, lire 20.000 per gli altri insediamenti produttivi.

5. Non sono soggetti all'imposta lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni e i relativi consorzi o associazioni, le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. Sono esenti dall'imposta:

a) le aree destinate alle attività agricole, alla caccia, alla pesca e agli allevamenti;

b) i fabbricati e le aree utilizzate per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi;

c) le aree utilizzate per le estrazioni di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;

d) i fabbricati e le aree di proprietà della Santa Sede e degli altri Paesi stranieri;

e) le aree utilizzate per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali, per cantieri edili nei quali sono in corso lavori muniti di concessione o autorizzazione comunale;

f) i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori o, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati.

7. Nei trasferimenti ai comuni da parte dello Stato e delle regioni, si dovrà tener conto del numero dei fabbricati e delle aree esenti che insistono sul territorio di ogni singolo comune.

Art. 3.

1. I decreti legislativi saranno emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta.